

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIII LEGISLATURA —————

N. 4751

DISEGNO DI LEGGE

**d’iniziativa dei senatori FISICHELLA, DE LUCA Athos,
D’ALESSANDRO PRISCO, D’ONOFRIO, MACERATINI,
VENTUCCI, FALOMI, MAZZUCA POGGIOLINI, AGOSTINI,
PACE e PAROLA**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 20 LUGLIO 2000

—————

**Interventi a sostegno dell’attività del teatro dell’Opera di
Roma**

—————

ONOREVOLI SENATORI. - Con i decreti legislativi 29 giugno 1996, n. 367, e 23 aprile 1998, n. 134, è stato disposto il riordino degli enti lirico-sinfonici in fondazioni di diritto privato. Con tali decreti si è inteso dare all'intero settore un nuovo assetto, per il perseguimento dei fini istituzionali, teso alla migliore efficienza ed ai principi di imprenditorialità.

Al teatro dell'Opera di Roma, peraltro, è stata mantenuta la funzione di «teatro di rappresentanza svolta nella capitale dello Stato», ma senza che del ruolo, che non può intendersi meramente di facciata, si facesse emergere la «peculiarità».

Invero, la collocazione del teatro dell'Opera nella città di Roma, capitale d'Italia, comporta al teatro stesso l'obbligo di rappresentare la sintesi dell'unità culturale del nostro Paese, in particolare in un settore, come l'opera lirica, che costituisce una fra le maggiori ricchezze del patrimonio culturale italiano.

La funzione del teatro che ha sede nella capitale del nostro Paese, pertanto, non può essere comparata con quella di alcun altro teatro d'opera italiano, sia pure il più rinomato a livello nazionale ed internazionale: la capitale d'Italia non può prescindere dalla presenza di un centro di produzione artistica dal vivo, riferito alla «musica» e alla «danza», ai più alti livelli, anche al fine di assicurare adeguata sede per le ospitalità diplomatiche e politiche nazionali ed internazionali.

Il rilancio del teatro dell'Opera di Roma, ben evidenziato dal notevole impegno finanziario che vi ha posto il comune di Roma, che non ha eguali nel nostro Paese, non può che passare attraverso la determinazione da parte dello Stato di un contributo specifico, al di fuori del Fondo unico per lo spettacolo (FUS), che ne asseconi la missione di rappresentanza di cui, unico, è connotato.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. In relazione al ruolo di rappresentanza svolto nella capitale dello Stato dal teatro dell'Opera di Roma, fondazione di diritto privato, è disposta a favore dello stesso teatro l'erogazione di lire 15 miliardi per ciascuno degli anni 2001, 2002 e 2003.

2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nell'ambito dell'unità previsionale di parte corrente «Fondo speciale» del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2000 allo scopo utilizzando parzialmente l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

3. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

